



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 04.02.2021

Info/29(R)/RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: la nota di chiarimento del MTM

<p style="text-align: center;">RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE: IL CHIARIMENTO DEL MINIAMBIENTE. SE DA ATTIVITA' DOMESTICHE "FAI DA TE" E IN PICCOLE QUANTITA' POSSONO ESSERE CONFERITI AI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI</p>
--

Il Ministero dell'Ambiente ha diffuso una nota esplicativa sui rifiuti da costruzione e demolizione prodotti dalle utenze domestiche dopo **che l'art. 183, comma 1, lettera b-sexies)** del Dlgs. 156/2006, post modifica operata dal Dlgs 116/20, **ha escluso i rifiuti da costruzione e demolizione dai rifiuti urbani**, nella logica di riferirli attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa

A seguito di ciò molti comuni avevano vietato l'ingresso ai propri centri raccolta comunale gli scarti da costruzione o demolizione di alcun tipo, anche se prodotti da piccole demolizioni casalinghe. Pertanto si era resa necessaria una richiesta di chiarimento al Ministero dell'Ambiente.

Nella nota il Ministero evidenzia come la nuova definizione di "rifiuto urbano" introdotta *"al fine di definire l'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo"*, va applicata nell'ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace, non andando ad incidere pertanto con la ripartizione delle competenze tra pubblico e privato nell'ambito della gestione medesima.

La nota richiama poi, oltre l'esclusione operata dall'art 183, comma 1, lettera b-sexies **anche il considerando 11 della direttiva 2018/851** sui rifiuti con il quale il legislatore europeo, pur identificando detti rifiuti prodotti da utenze domestiche nell'apposito capitolo 17, per un più coerente avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, **ne ammette la gestione nell'ambito del servizio pubblico, se prodotto nell'ambito del nucleo familiare.**

La nota quindi, in conclusione **chiarisce che i rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani** ai sensi dell'art.184, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e, pertanto, **potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali**, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato".

Infine nella nota ministeriale viene sottolineato che **resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali**, iscritte nella categoria 2-bis dell'Albo Gestori Ambientali.

Ritornando sulle le quantità da conferire al servizio pubblico, viene richiamato il regime semplificato per il trasporto di piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione consentendo, in alternativa al formulario di trasporto, di utilizzare un Documento di Trasporto (DdT) contenete tutte le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale, in caso di controllo, di cui all'art. 193, comma 7, del D.Lgs. 152/2006.

Per approfondimenti si allega la nota del MATTM, in allegato alla presente.